

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[[1]](#footnote-1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[2]](#footnote-2) stabilisce requisiti uniformi per gli enti in materia di segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti ai fini degli articoli 99 e 100, dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 394, paragrafo 1, e degli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3) stabilisce una nuova disciplina riguardante la cartolarizzazione, che comprende un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Il predetto regolamento prevede un trattamento preferenziale per le cartolarizzazioni STS e alcune cartolarizzazioni sintetiche per le PMI e introduce un trattamento regolamentare più sensibile al rischio per le esposizioni verso le cartolarizzazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato per adattare a questo nuovo quadro il sistema di segnalazione delle posizioni verso la cartolarizzazione.
3. Il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione[[4]](#footnote-4) è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione[[5]](#footnote-5), il quale ha recepito l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 *Leasing*, pubblicato dall'International Accounting Standards Board (IASB) il 13 gennaio 2016. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato al fine di rispecchiare tali cambiamenti.
4. È opportuno che le autorità competenti siano in grado di monitorare e valutare in modo efficace il profilo di rischio degli enti e di farsi un quadro dei rischi che ne derivano per il settore finanziario. Un elevato livello di esposizioni deteriorate influisce sul profilo di rischio, sulla redditività e sulla solvibilità degli enti, incidendo in ultima istanza sulla capacità di prestito all'economia nel suo complesso. È pertanto opportuno rivedere gli obblighi di segnalazione per consentire alle autorità competenti di valutare e monitorare in maniera più efficace le esposizioni deteriorate, raccogliendo in maniera ricorrente informazioni più granulari su tali esposizioni, e per colmare le lacune individuate in materia di dati.
5. Inoltre, la struttura e l'entità delle spese degli enti influenzano in modo significativo la redditività e la sostenibilità dei loro modelli di business. Per permettere alle autorità competenti di acquisire informazioni più approfondite su tali spese, è opportuno migliorare il quadro di riferimento per le segnalazioni.
6. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[[6]](#footnote-6) è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione[[7]](#footnote-7), al fine di migliorare l'allineamento con le norme internazionali e facilitare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi. Anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali cambiamenti nel quadro di riferimento per la segnalazione dei requisiti in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi.
7. È inoltre opportuno rivedere i modelli e le istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per valutare nuovamente la convenienza e l'adeguatezza delle voci per memoria incluse nei modelli e nelle istruzioni durante i primi anni di applicazione del regolamento, nonché per correggere i refusi, i riferimenti errati e le incongruenze di formattazione emersi nel corso della sua applicazione.
8. Affinché le autorità competenti possano esercitare efficacemente le loro funzioni di vigilanza, è opportuno che gli enti forniscano le loro informazioni utilizzando quanto prima i modelli modificati dal presente regolamento di esecuzione. Il nuovo quadro di riferimento dell'Unione per la cartolarizzazione diventa pienamente applicabile il 1º gennaio 2020, dopo la scadenza delle disposizioni transitorie. Pertanto, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2020. Al fine di concedere agli enti e alle autorità competenti il tempo sufficiente per ottemperarvi, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti le esposizioni deteriorate, le obbligazioni di debito soggette a misure di concessione, le spese operative e amministrative e le informazioni finanziarie di cui agli allegati da III a V del presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º giugno 2020. Infine, tenendo conto delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 che si applicano dal 30 aprile 2019, le disposizioni del presente regolamento di esecuzione concernenti le segnalazioni sulla liquidità dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2020.
9. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
10. L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[8]](#footnote-8). In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l'ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta in merito alle parti dei predetti progetti di norme tecniche di attuazione che sono di natura redazionale o introducono soltanto un numero limitato di voci nel quadro di riferimento per le segnalazioni a fini di vigilanza, in quanto tale consultazione sarebbe stata sproporzionata in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.
11. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1. l'articolo 5 è così modificato:
   * + 1. la lettera a) è così modificata:

(i) il punto 7 è soppresso;

(ii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.7;"

* + - 1. alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;"

(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è così modificato:

(i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;"

(ii) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

"h) con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 nell'allegato III, parte 2, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) l'ente non è un ente piccolo e non complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dell'ente e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella categoria delle esposizioni deteriorate di cui all'allegato V, parte 2, sezione 17, del presente regolamento è pari o superiore al 5 %. Ai fini del presente punto, il rapporto non comprende, sia nel numeratore che nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, i saldi di cassa presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

i) con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato III, parte 4, se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera h), punti i) e ii), del presente paragrafo. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.";

(3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:

(i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;"

(ii) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

"h) con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell'allegato IV, parte 2, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4;

i) con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato IV, parte 4, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.";

(4) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

(5) l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

(6) l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

(7) l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

(8) l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

(9) l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

(10) l'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

(11) l'allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

(12) l'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti (1), (4) e (5), si applica a decorrere dal 30 marzo 2020. L'articolo 1, punti da (9) a (12), si applica a decorrere dal 1° aprile 2020. L'articolo 1, punti (2), (3) e da (6) a (8), si applica a decorrere dal 1° giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

La presidente  
 Ursula von der Leyen

1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35). [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (GU L 291 del 9.11.2017, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10)*.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [↑](#footnote-ref-8)